



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Data 30-03-18	Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI	CONFERMA
---	--	-----------------

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:50, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	P
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	P
REALI PIERO	A	LUISA DI CURZIO	P
DEL PIANO MONICA	P	DI PASQUALE MAURIZIO	P
BENEDETTI DANIELA	P	ALOISI SAMUELE	P
CASTELLUCCI LANFRANCO	P	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	P		

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede
il sig. MARIO DE CAROLIS,
in qualità di SINDACO

Partecipa
il Segretario
sig. VULPIANI SIMONA
Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

MAGRELLI DAMOCLE
ALOISI SAMUELE
BRUNI RICCARDO

Il Presidente in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. **6)** dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

" IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI"

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n.7 del 26/03/2018 del Responsabile dell'Area Finanziaria, così formulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Rilevato che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento:

- per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e s.m.i.
- per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dalla L.147/2013, la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall'imposta;

Dato atto che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. prevede che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ricordato che il Comune di Cascia è classificato comune totalmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT e ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Devono, pertanto, ritenersi esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Considerato che l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997; Visto l'art. 1 comma 640 della legge 27.12.2013, n. 147 il quale stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della medesima legge;

Richiamata la precedente propria deliberazione n.10 del 29.04.2016 con cui si stabilì di disporre l'aumento, a decorrere dal 1.1.2016, dell'aliquota IMU limitatamente agli immobili adibiti ad attività produttive e riconducibili nelle categorie catastali: C/1 - C/3 - D/1 - D/2 - D/3 - D/6 - D/7 e D/8 da 10,10 per mille a 10,60 per mille confermando al 4 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categoria catastale A/1 A/8 e A/9 destinate ad abitazioni principale e al 10,60 per mille l'aliquota IMU per tutti gli altri immobili;

Ritenuto di dover stabilire, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell'art. 13 del d.l. 210/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

A decorrere dal 1.1.2014, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

RICORDATO che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D", ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo con esclusione del maggiore gettito derivante dall'incremento dell'aliquota che è destinato al Comune (art. 1, comma 380, lettera f) l. 228/2012;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- il limite massimo e minimo delle aliquote IMU sono dei vincoli invalicabili per l'Ente che, nell'esercizio della propria potestà regolamentare può esclusivamente manovrare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie;

VISTO l'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2018) che estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali disposti con legge 208/2015;

Dato atto che, a norma della legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 169 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31.3.2018 con decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018

Dato atto, infine che secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 13-bis del più volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTI:

- il regolamento generale dell'entrate comunali;
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte della responsabile dell'area finanziaria, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000;

Con voti.....

D e l i b e r a

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di confermare al 4 mille l'aliquota IMU per l'abitazione principale e sue pertinenze esclusivamente per le abitazioni classificate nella categorie catastale A/1 A/8 e A/9;
- 2) di confermare al 10,60 per mille l'aliquota IMU per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- 3) di stabilire, in materia di detrazioni, in conformità al comma 10 dell'art. 13 del d.l. 210/2011, così come sostituito dall'art. 1, comma 707 lettera d) della legge 147/2013, quanto segue:

A decorrere dal 1.1.2014, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

- 4) di dare atto che:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, la conferma delle aliquote IMU, così come sopra confermate, ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2017;

b) secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 13-bis del più volte citato d.l. 201/2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Con separata votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.7 del 26/03/2018 del Responsabile Area Finanziaria;

Udita la relazione del Sindaco il quale illustra il punto posto all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Magrelli il quale suggerisce di valutare la riduzione dell'IMU. Interviene il Consigliere Emili evidenziando come detta eventuale minore entrata dovrà comunque essere reperita altrove.

Interviene il Consigliere Di Pasquale il quale evidenzia l'opportunità di risparmiare, soprattutto sulle spese di manutenzione dei mezzi comunali che appaiono essere troppo esose.

Il Consigliere Magrelli evidenzia l'opportunità di non rimanere statici, ma di governare trovando soluzioni e alternative, per quanto possibile.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 12;

Votanti n. 12;

Favorevoli n. 8;

Contrari n. zero;

Astenuti n. 4 (Di Curzio Luisa, Di Curzio Diego, Magrelli e Di Pasquale).

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 6 dell'anno 2018.
--

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità della delibera in argomento:

Presenti n. 12;

Votanti n. 12;

Favorevoli n. 8;

Contrari n. zero;

Astenuti n. 4 (Di Curzio Luisa, Di Curzio Diego, Magrelli e Di Pasquale).

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione indicata.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della'rt. 49 del F.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA

LATTANZI PATRIZIA

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della'rt. 49 del F.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO

F.to LATTANZI PATRIZIA

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

SINDACO

F.to MARIO DE CAROLIS

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-04-18 al 25-04-18 Registro Albo Pretorio n. 721

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

Li, 10-04-18

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-04-18 al 25-04-18:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 30-03-18: 30-03-18 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA